

Codice A1610A

D.D. 20 novembre 2015, n. 515

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139. L.R. 1 dicembre 2008, n. 32. Villanova Biellese (BI) - Richiedente: Azienda Agricola Bosio Simone e Roberto. Costruzione serre per ortofrutta. Autorizzazione paesaggistica.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e con le procedure previste dal D.P.R. 139/2010, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente, che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. 33/2013.

Il Dirigente
Arch. Giovanni Paludi

Allegato



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio

Settore Territorio e Paesaggio
valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it

Data

Classificazione 11.100.607/2015A

Rif. n. 34294/A1610 del 20/10/2015

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
(Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), parte III.
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
Comune: VILLANOVA BIELLESE (BI)
Intervento: Costruzione serre per ortofrutta
Istanza: AZIENDA AGRICOLA BOSIO SIMONE e ROBERTO

Esaminata l'istanza in oggetto, qui pervenuta dal Comune di Villanova Biellese (BI) in data 20/10/2015, con nota prot. n. 1112 del 08/10/2015, inerente una zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

considerato che gli interventi previsti consistono nella realizzazione di due serre per uso agricolo in località Cascina Valzo Nuovo, in area agricola adiacente ai fabbricati rurali di proprietà dell'azienda, da realizzarsi con strutture a tunnel con telaio in pali di acciaio infissi nel terreno e copertura di nylon (dimensioni 8 x 24 m e 8 x 32 m, altezza massima pari 5 m),

verificato che a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 art. 3, l'intervento in oggetto non è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

verificato che il Comune di Villanova Biellese (BI) non risulta idoneo all'esercizio della delega,

visto il D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139 "Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'art.

Classificazione 11.100 ... 607/2015A

146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni" (allegato a, punto 38, "occupazione temporanea di suolo privato, pubblico o di uso pubblico, con strutture mobili, chioschi o simili per un periodo superiore a 120 giorni"),

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano Paesaggistico Regionale riadottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 20-1442. del 18/05/2015, che sottopone le prescrizioni in esso contenute alle misure di salvaguardia previste dall'art. 143 comma 9 del Codice; considerato pertanto che a far data dalla sua adozione, non sono consentiti sugli immobili e nelle aree tutelate ai sensi dell'articolo 134 del Codice stesso interventi in contrasto con le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché con le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b, del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte,

accertato che l'intervento proposto, ricadente all'interno della fascia spondale del Rio Ottina, appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 lett. c) del D.Lgs 42/2004,

preso atto che la trasformazione in oggetto non interferisce con la conservazione dei complessi vegetazionali naturali caratterizzanti il rio Ottina in quanto le serre verranno realizzate in un'area priva di vegetazione, già utilizzata come area cortilizia accessoria a servizio dell'azienda agricola (deposito legna da ardere, pollai, orti, ecc.),

verificata inoltre la coerenza dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr, poste in salvaguardia,

considerato che l'intervento, che ricade in aree rurali di pianura (art. 40) e in aree rurali di specifico interesse paesaggistico (art. 32), verrà comunque realizzato in area non visibile dalla viabilità pubblica, e non compromette la leggibilità del paesaggio agrario connesso all'insediamento rurale di cui è a servizio,

preso atto della volontà del richiedente di mantenere, per una maggiore mitigazione delle serre, a dimora le piante esistenti, poste lungo il lato Ovest e il lato Nord delle serre,

considerato comunque il carattere di reversibilità dei manufatti in progetto, che in caso di inutilizzo potranno essere facilmente rimossi con ripristino dei luoghi,

considerato pertanto che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. a condizione che:

Classificazione 11.100.607/2015A

- l'intervento non interferisca, come previsto in progetto, con la vegetazione spondale del Rio Ottina;
- siano mantenute le fasce arboree esistenti sul lato Nord e Ovest delle serre, prevedendone la riqualificazione e l'integrazione al fine di conservarne l'integrità nel tempo;
- si prevedano adeguati accorgimenti costruttivi in fase realizzativa, al fine di consentire un agevole ripristino dei luoghi nel caso di futuro inutilizzo delle strutture e/o nel caso di modifica di utilizzo dell'area.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004, come da ultimo modificato dall'art. 12 del D.L. 31 maggio 2014 n. 83 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2014, n. 106, e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Compete quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti richiamati dall'art. 3 del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni (regionali o comunali, attraverso la sub-delega) che lo stesso sia stato realizzato correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Il Funzionario Istruttore
Arch. Elisa Olivero

Il Dirigente del Settore
Arch. Giovanni Paludè



*Ministero dei beni e delle attività culturali
e del turismo*

SOPRINTENDENZA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI
ALESSANDRIA ASTI BIELLA CUNEO NOVARA VERBANO-CUSIO OSSOLA E
VERCELLI



Torino, 16/11/2015

Spett. Comune di Villanova Biellese
Piazza Papa Giovanni Paolo II
13877 VILLANOVA BIELLESE (BI)

p.c. Regione Piemonte
Attività di Gestione
e Valorizzazione del Paesaggio
Via Avogadro 30
10121 - TORINO

PRC 19529-34-10-06/867

Risposta al foglio

Vs. prot. n. 35518 del 30/10/15

Ns. prot. n. 18393/CN del 03/11/15

OGGETTO: **VILLANOVA BIELLESE(BI):** D. Lgs. 22/01/2004 n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" Parte III, 146 comma 5 - D.P.R. 139 del 09/07/2010 "Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica" – Intervento: **Realizzazione di due serre per ortofrutta**
Istanza: **Azienda Agricola Bosio Simone e Roberto**
Indirizzo: Cascina Valzo Nuovo 1

Vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza;

Visto il parere favorevole della Regione Piemonte nella seduta del 20/10/2015

Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi della Parte III del D.lgs. 42 del 22.01.2004 s.m.i.;

Valutata la compatibilità paesaggistica dell'intervento, questa Soprintendenza, per quanto di competenza ai sensi delle norme richiamate e delle altre vigenti, esprime **parere favorevole** alla realizzazione dell'opera.

Codesta Amministrazione dovrà accertare nuovamente, prima del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, che l'intervento in oggetto rientri nei disposti del D.P.R. 139/2010;

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.

IL SOPRINTENDENTE
arch. *Lisa Papotti*

L'Incaricato dell'Istruttoria
arch. *Cristina Nicolini*